COMUNE di PRAIANO

REGOLAMENTO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.5 IN DATA 08.02.2013

RIAPPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N.42 DEL23.12.2016

INDICE

Articolo l. Oggetto

Articolo 2. Definizioni

Articolo 3. Esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante

Articolo 4. Soggetti titolati alla presentazione della SCIA per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante

Articolo 5. Segnalazione Certificata di Inizio Attività

Articolo 6: Limitazioni e prescrizioni al commercio su aree pubbliche in forma itinerante

Articolo 7.Obblighi degli esercenti l'attività di vendita in forma itinerante

Articolo 8. Zone interdette all'attività di vendita in forma itinerante

Articolo 9. Imprenditori agricoli

Articolo 10. Sanzioni

Articolo 11. Norme finali

Articolo 1. Oggetto

l. Il presente Regolamento, costituito da n. 11 articoli, redatto sulla base di quanto disposto dal D.Lgs. n. 114/98, titolo X, e della L.R. n. 1/2000, come modificati dal D.lgs n.59/2010, applicativo della direttiva europea denominata Servizi n. l23/CE/2006, e dalla Legge n. 122/2010:
a) definisce i criteri generali e gli indirizzi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante;
b) individua le aree da destinare all'esercizio del commercio in forma itinerante su aree pubbliche, comprese quelle demaniali e private, delle quali il Comune ha la disponibilità;
c) disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante al fine di ottimizzare tale attività con altre forme distributive, ed eventualmente, con altri servizi e attrezzature, in coerenza con un ordinato assetto urbano nel rispetto delle esigenze di carattere igienico-sanitario;
d) disciplina il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio del commercio su aree pubbliche o private delle quali il Comune ha la disponibilità, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività (sagre, feste patronali, feste rionali, mercatini specializzati, ecc.) mediante l'utilizzo di un posteggio.

Articolo 2. Definizioni

l. Si definisce :

- Commercio su aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo, o su aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- Commercio su aree pubbliche in forma itinerante: è l'attività di vendita ambulante posta in essere da:

1. operatori titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo B, valida su tutto il territorio nazionale, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 1 14198 e dalla Legge Regionale n. 1/2000;
2. operatori titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo A, valida nei confini della Regione di appartenenza, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 114/98 e dalla Legge Regionale n. 1/2000.

- Segnalazione Certificata inizio attività per l'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante di tipologia B: la comunicazione ad efficacia immediata, sostitutiva del titolo autorizzatorio, resa al Comune e finalizzata al legittimo inizio dell'attività commerciale di vendita su aree pubbliche in forma itinerante;
- Esercente il commercio su aree pubbliche: l'operatore commerciale titolare di autorizzazione al commercio su aree pubbliche. rilasciata ai sensi della normativa precedentemente in vigore, ovvero colui che segnala ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/90 l'inizio dell'attività mediante presentazione di SCIA, che vende al dettaglio o somministra al pubblico alimenti e bevande su aree pubbliche delle quali ha ottenuto la concessione, ovvero in forma itinerante;
- autorizzazione al commercio su aree pubbliche. rilasciata ai sensi della normativa
- Aree di sosta: le aree preventivamente individuate per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, nonché per la vendita di prodotti del relativo fondo da parte dei produttori agricoli, su cui è possibile esercitare l'attività di vendita, da parte di titolari di autorizzazione, per non più di un'ora o per il tempo strettamente necessario per servire il cliente;
- Produttore agricolo: la persona che esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse ovvero quelle attività, esercitate dal medesimo produttore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione del prodotto. Sono considerati produttori agricoli, le cooperative di produttori agricoli e i loro consorzi, i proprietari di

terreni che direttamente conducono o coltivano, i mezzadri ed i fittavoli, i coloni, gli enfiteuti.

Articolo 3. Esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) da presentare, a pena di inammissibilità, mediante apposita modulistica comunale, indirizzata all'Unita Operativa 3 - Commercio, Attività Produttive, SUAP, Polizia Amministrativa - della Ripartizione Finanze, Contabilità e Attività Produttive del Comune di Praiano.
2. La Segnalazione Certificata di inizio attività, resa da persone fisiche, società di persone, società di capitali regolarmente costituite o cooperative, ha efficacia immediata e sostituisce l'autorizzazione di cui all'art. 28 del D.Lgs. n. 114198, ed abilita anche:
a) alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago;
b) alla vendita itinerante ed alla partecipazione alle fiere sia nell'ambito della regione, sia nell'ambito delle altre regioni del territorio nazionale.
3. La Segnalazione Certificata di Inizio Attività all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita, inoltre, alla somministrazione dei medesimi, ed è soggetta alle norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico/sanitarie. Le modalità di vendita e i requisiti delle attrezzature sono stabiliti dal Ministero della Sanità
4. L'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è consentito:
a) ai titolari di Autorizzazioni per il Commercio su aree pubbliche di cui all'art. 28 della Legge Regionale n. 1 del 7/01/00;
b) ai presentatori di Segnalazione Certificata di Inizio Attività per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante come prevista dall'art. 19 della Legge n.241/90;
c) ai produttori agricoli che vendono prodotti ricavati dal proprio fondo ai sensi della Legge 59/63 e D.Lgs. n. 228/01, previa presentazione di SCIA.
5. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa, nel rispetto delle norme igienico sanitarie.
6. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
7. E' consentito all'operatore ambulante di fermarsi a richiesta del cliente, e sostare sull'area pubblica il tempo necessario per servirlo.
8. E' vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.

Articolo 4. Soggetti titolati alla presentazione della SCIA per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante

l. Possono segnalare l'inizio dell'attività commerciale su aree pubbliche in forma itinerante gli operatori che intendono avviare l'attività nel territorio del Comune di Praiano, in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dall'art.71 del D.Lgs. n.59/2010.
2. Tali requisiti possono essere comprovati anche mediante autocertificazione per i casi previsti dalla vigente normativa in materia.

Articolo 5. Segnalazione Certificata di inizio attività

1. La SCIA, di cui all'art. 19 della Legge n. 241190, come modificato dal D.Lgs. n. 122/2010, sostituisce l'Autorizzazione precedentemente prevista per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante.
2. La Segnalazione, sotto forma di dichiarazione resa sotto propria responsabilità presentata all’Ufficio Commercio del Comune di Praiano, deve contenere:

a) cognome e nome, data e luogo di nascita, indirizzo, numero di telefono e codice fiscale (per le società: ragione sociale, sede legale e generalità del rappresentante);
b) il settore o i settori merceologici per cui si chiede l'autorizzazione (relativamente al settore alimentare è indispensabile l'indicazione e la specifica dei prodotti);
c) il possesso dei requisiti, morali e professionali, di accesso all'attività di cui all'art. 71 del D.lgs. 59/2010 (per il settore Alimentare devono essere indicati gli Estremi della registrazione ai sensi del regolamento CE n. 582/04 e della DGR n. 797 del 16.06.06);
d) l'assenza di altra autorizzazione per il commercio su aree pubbliche della stessa tipologia;
e) l'assenza nei confronti del richiedente delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'Art. l0 della Legge 575165;
f) il possesso di regolare permesso di soggiorno (per i cittadini extracomunitari).
3. La Segnalazione incompleta comporta il divieto assoluto di esercitare l'attività, nonché l'archiviazione per inammissibilità della segnalazione.

Articolo 6: Limitazioni e prescrizioni al commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è soggetta alle seguenti limitazioni e prescrizioni:
a) l'attività di vendita è consentita tutti i giorni e non può avere inizio prima delle ore 8,00 e non può essere conclusa dopo le ore 20,00;
b) l'attività di vendita su aree pubbliche in forma itinerante è vietata:
- in parchi e giardini pubblici aperti o recintati compresi i viali e le strade che li attraversano;
- nelle aree mercatali e nelle aree adiacenti a quelle dove si svolge il mercato;
- ad una distanza non inferiore a metri 100 da depositi di rifiuti, al fine della salvaguardia dei prodotti posti in vendita e della tutela personale;
-in aree non opportunamente pavimentale e/o in prossimità di scavi, cantieri o altre aree nelle quali sono presenti polvere o esalazioni dannose, al fine della salvaguardia dei prodotti posti in vendita e della tutela personale;
- in aree ove la sosta è vietata dalle norme della circolazione stradale;
2. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche in forma itinerante sono tenuti a depositare i rifiuti derivanti dalla propria attività in idoneo contenitore, avendo cura di mantenere e lasciare, alla fine delle operazioni di vendita, l'area occupata dalla struttura di vendita (autoveicolo, carro o altro) nonché le immediate adiacenze, pulite e libere da rifiuti, ingombri e residui di qualsiasi natura derivanti dalla propria attività.
3. Al singolo commerciante su aree pubbliche in forma itinerante non è consentito sostare sulla stessa area di sosta per più di un'ora nella stessa giornata. Trascorso il periodo dovrà spostare la propria struttura di vendita su altra area; in ogni caso tra un punto e l'altro devono intercorrere almeno 100 metri;
4. E'vietato effettuare l'attività di vendita al commercio itinerante mediante l'uso di apparecchi di amplificazione e diffusione sonora.

Articolo 7. Obblighi degli esercenti l'attività di vendita in forma itinerante

l. Gli esercenti l'attività di vendita in forma itinerante hanno l'obbligo:
a) di esercitare la loro attività senza arrecare danno ad altre attività;
b) di tenere un comportamento corretto nei confronti dell'utenza, degli altri operatori e degli addetti al controllo;
c) di non rifiutare la vendita della merce esposta;
d) di adempiere, secondo le modalità di legge, alla pubblicità dei prezzi sulla merce esposta;
e) di curare la pulizia e il decoro personale e dei collaboratori nonché quella del banco vendita e delle attrezzature;
f) di attenersi a tutte le disposizioni impartite dagli uffici comunali competenti;
g) di esibire la prescritta Autorizzazione/segnalazione per il commercio su aree pubbliche ad ogni richiesta degli organi di vigilanza;

h) di farsi sostituite, nell'esercizio dell'attività, esclusivamente da persona in possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del Decreto Legislativo n.5912010, salvo il caso di sostituzione momentanea per la quale può essere delegato anche un soggetto privo dei requisiti prescritti, purché socio, familiare coadiuvante o dipendente.

Articolo 8. Zone interdette all'attività di vendita in forma itinerante

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere vietato a mezzo ordinanza sindacale al fine:
a) della tutela del patrimonio storico, artistico e ambientale;
b) della sicurezza pubblica in rapporto alla circolazione stradale dei veicoli e dei pedoni, nonché per comprovati motivi di viabilità veicolare;
c) della garanzia del decoro urbano e delle caratteristiche igienico-sanitario;
limitatamente ai casi in cui non sia possibile consentire ulteriori flussi di acquisto nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo, in particolare, per il consumo dì alcolici e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilita.
2. Presso il Comando di Polizia Municipale è tenuta a disposizione degli interessati una mappa del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate e quelle consentite al commercio itinerante. Fino a nuove disposizioni regolamentari l'attività di vendita in forma itinerante è consentita nelle seguenti aree cittadine: lungo la S.S. 163 ad esclusione del tratto urbano compreso tra il km 19+550 e il km 20+400 e in quello compreso tra il km 21+100 e il km 22+00, sulla strada comunale Via G. Marconi, nel tratto di strada compreso tra l'incrocio del Muriciello e le parti alte del paese (zona Costantinopoli sia lato Praiano che lato Vettica Maggiore - Capo Vettica);
3. Durante particolari periodi dell'anno, in considerazione dell'afflusso turistico che investe certune zone, per motivi di viabilità e ordine pubblico, il Sindaco può interdire in via temporanea altre zone oltre a quelle individuate al comma 1.

Articolo 9. Imprenditori agricoli

1. I produttori agricoli in forma singola o associata, che intendono vendere in forma itinerante i prodotti ricavati prevalentemente dal proprio fondo devono presentare Segnalazione Certificata di Inizio Attività (ex D.I.A.) ai sensi del D.Lgs. 228/0l concernente:
a) le generalità del richiedente;
b) la specifica qualifica di produttore agricolo;
c) gli estremi dell'iscrizione al Registro delle Imprese della camera di Commercio sez. agricola;
d) gli estremi e I'ubicazione del fondo o dei fondi;
e) la specifica dei prodotti, provenienti da coltura o allevamento, di cui si intende praticare la vendita;
f) i modi ed i luoghi in cui si intende effettuare la vendita;
g) gli estremi della registrazione ai sensi del regolamento CE n. 582104 e della DGR n.797 del 16.0ó.06 dell'eventuale automezzo utilizzato per il trasporto dei prodotti.
2. L'incompletezza della documentazione determina il rigetto dell'istanza per inammissibilità.

Articolo 10. Sanzioni

1. L'occupazione abusiva di suolo pubblico è punita con le sanzioni previste dall'art. 29 commi 1 e del D.lgs. n. 114/98.
2. La violazione delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 50 euro ad un massimo di 500 euro.
3. I proventi delle sanzioni riscosse per la violazione delle norme del presente regolamento spettano al Comune.

Articolo 11. Norme finali

1.Con l'approvazione del presente regolamento è abrogato l’articolo 22 del vigente Regolamento comunale disciplinante il commercio su aree pubbliche, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 11/10/2010;
2.Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla vigente normativa in materia.